



COMUNE DI FIORANO MODENESE

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 177 DEL 30/09/2020

OGGETTO : ADOZIONE DI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DI MISURE PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALL'UNIONE EUROPEA DI CUI AL D.LGS. N. 155 DEL 13.08.2010.

Il Sindaco

Premesso che:

- l'Agencia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) individua nelle polveri fini, che superano le naturali barriere di difesa dell'organismo, le responsabili dirette dell'insorgenza di tumori;
- nonostante sia stato rilevato il miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi decenni, l'inquinamento atmosferico resta il principale fattore ambientale collegato a malattie prevenibili e mortalità prematura, nonché il responsabile di effetti negativi su gran parte dell'ambiente naturale dell'Europa, come evidenziato dalle Linee guida sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- lo scorso 17 maggio 2018 la Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per il mancato rispetto dei valori limite stabiliti per la qualità dell'aria, in particolare per non avere messo in atto misure giudicate appropriate per la riduzione dei superamenti dei limiti di legge delle polveri fini (PM10)
- l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e meteorologico;
- in Emilia-Romagna il sistema di valutazione della qualità dell'aria, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, mostra il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;
- il particolato (PM10 e PM2,5) è l'inquinante atmosferico che provoca i maggiori danni alla salute umana in Europa e gran parte delle particelle emesse direttamente derivano dalle attività umane, principalmente dalla combustione di combustibili fossili e biomasse. I gas precursori sono emessi dal traffico veicolare, dall'agricoltura, dall'industria e dal riscaldamento domestico;
- gli obiettivi di questa Amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Dato atto che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il perseguimento dei valori obiettivo ed il mantenimento del relativo rispetto;

- la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 115 del 11/04/2017 ha approvato il PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale), il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- tale Piano stabilisce, per il periodo 2015-2020, le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel territorio regionale, fra le quali la limitazione della circolazione dei veicoli privati nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei Comuni ricadenti nell'agglomerato di Bologna, definendo le fasce orarie, i periodi dell'anno particolarmente critici per la qualità dell'aria e le misure emergenziali, non consentendo deroghe ulteriori rispetto a quelle fissate nel Piano stesso al fine di omogeneizzare le limitazioni a livello regionale e renderle così maggiormente efficaci;

Considerato che:

- è tuttora in atto lo stato di emergenza per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- per prevenire e contenere l'infezione da COVID-19 è necessario modulare la mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti da forme di aggregazione;
- in tale contesto è altamente probabile che i cittadini si orientino sull'utilizzo del proprio veicolo privato per gli spostamenti necessari;
- nell'ambito dei lavori di coordinamento del tavolo delle regioni di bacino padano, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, in particolare negli incontri del 19 giugno e del 30 luglio 2020, è stato ritenuto opportuno rimandare l'avvio delle nuove misure di limitazione previste a partire dal 1° ottobre 2020 per un periodo limitato e strettamente necessario a superare l'emergenza sanitaria in atto, anche in relazione alle difficoltà economiche generatesi che hanno rallentato la sostituzione dei mezzi più inquinanti;

Dato atto che il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) e l'articolo 40, della legge regionale n. 14 del 2018, prevedono che a partire dal 1° ottobre 2020 trovino applicazione nuove misure limitative della circolazione dei veicoli privati;

Preso atto della comunicazione trasmessa dagli assessori del bacino padano al Ministro dell'Ambiente in data 23 settembre 2020 prot. n. 0614443.U), con la quale si comunica il rinvio dell'avvio delle nuove misure di limitazione a gennaio 2021 e si fa richiesta di un confronto per accelerare il trasferimento delle risorse destinate dalle Legge n. 58/2019 e dalla Legge n. 8/2020 alle regioni del bacino padano, per il miglioramento della qualità dell'aria;

Atteso che il DPR 74/2013:

- Abrogando in parte il DPR 412/1996, fissa i valori massimi della temperatura ambiente per la climatizzazione invernale negli edifici come di seguito specificato:
 - 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
 - 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici
- All'art. 4 fissa i limiti massimi orari giornalieri di esercizio degli impianti che, per la zona E, in cui ricade il territorio comunale di Fiorano M.se, è di 14 ore giornaliere per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile;
- All'art. 5 stabilisce che i sindaci, con propria ordinanza, possano ridurre a fronte di comprovate esigenze quali quelle legate all'inquinamento dell'aria ambientale precedentemente descritte, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili dandone immediata informazione alla popolazione;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 115 del 11/04/2017 così come integrato e modificato dalla D.G.R. n. 1392 del 28/09/2015, dalla D.G.R. n. 1412 del 25/09/2017 e dalla L.R. n.14/2018;

- i contenuti del “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 tra il Ministero dell’Ambiente e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo Di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell’aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR2020, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell’Accordo sottoscritto il 25/07/2017;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, n. 181 del 25/09/2020, “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.” con la quale la Regione Emilia Romagna ha modificato le modalità di attuazione delle limitazioni del traffico previste dal PAIR dal 1° ottobre 2020;
- il D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della Strada”, in particolare l’art. 7 con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

Visti in particolare:

- l’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- l’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;
- il punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure emergenziali da adottare, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel PAIR2020;
- l’art. 40 della Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018 relativo alle modalità di attuazione delle misure strutturali di limitazione della circolazione, delle misure emergenziali e delle domeniche ecologiche;
- il punto 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, n. 181 del 25/09/2020, che stabilisce che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria, trovino applicazione dal 11 gennaio 2021;
- il punto 3 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, n. 181 del 25/09/2020, che stabilisce che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria vigenti, continuino a trovare applicazione dal 1° ottobre 2020 al 10 gennaio 2021;

Verificato che:

- la popolazione residente nel Comune di Fiorano Modenese al 31/12/2019 è pari a 17.107 abitanti;
- il Comune di Fiorano Modenese non è pertanto tenuto all’attuazione dei provvedimenti individuati dagli art. 14 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR e al punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412/2017 così come aggiornati dalla Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018;

Considerato che:

- in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell’aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;
- il D.Lgs. n.155/2010 prevede un valore limite giornaliero per le PM10 pari a 50µg/m³, nonché un numero massimo annuale di superamenti pari a 35
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l’ozono (O3);

- nello specifico nel corso del 2019, come si evince dai dati registrati da ARPAE, il valore limite giornaliero relativamente al parametro PM10, registrato dalla centralina da traffico posizionata a Fiorano in via Circonvallazione S Francesco, è stato superato per 48 giornate, attestando una concentrazione media annuale pari a 33 µg/m³ e pertanto entro il valore limite dei 40 µg/m³
- dal 1° gennaio 2020 nel Comune di Fiorano si sono registrati n. 26 superamenti del valore limite giornaliero fissato per le polveri PM10, non superando pertanto ad oggi il numero massimo di deroghe anzidetto;
- dalle analisi dei dati emerge tuttavia la necessità di adottare un complesso di misure volte a tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica;

Ritenuto opportuno, adottare gli opportuni provvedimenti previsti all'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs 152/06 (Testo unico in materia Ambientale), finalizzati a vietare l'attività di abbruciamento all'aperto dei materiali vegetali (di cui all'art. 185, c. 1, lett. F), effettuata nel luogo di produzione, in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare potenziali situazioni di pericolo per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

Ritenuto altresì necessario rafforzare le misure ordinarie, al fine di prevenire il verificarsi dei fenomeni acuti di inquinamento, con l'applicazione di misure emergenziali di limitazione alla circolazione nel periodo 01/10/2020 – 31/03/2021

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- il vigente regolamento d'igiene;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 33 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore quando il veicolo non è in marcia, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione;
- la L. n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";
- l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- il D.M. n. 186 del 7/11/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- il Regolamento regionale n. 1 del 4/1/2016 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";
- l'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006 "Testo unico in materia Ambientale" che prevede la facoltà in capo ai comuni di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

Richiamati altresì:

- l'Ordinanza, ultima in ordine di tempo, del 27.09.2020 N° 200 con cui la scrivente amministrazione ha disposto sino al 30/03/2020 l'adozione di misure di lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili;
- l'allegato A – parte 2° del DPR 412/1993 che posiziona il Comune di Fiorano in Zona E
- l'accordo volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia, sottoscritto il 6.12.2019 a Fiorano tra Regione, Province di Modena e Reggio Emilia, dieci comuni e Confindustria ceramica;

ORDINA

- 1) Nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** comprese nel periodo **dal 01/10/2020 al 10/01/2021** nella **fascia oraria 8:30 – 18:30**, il **divieto di circolazione** nelle aree urbane del territorio dell'abitato di Fiorano, come da planimetria allegata, dei seguenti veicoli a motore:
- veicoli alimentati a **BENZINA PRE EURO e EURO 1**, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
 - veicoli alimentati a **GASOLIO (diesel) PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3**, non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
 - ciclomotori e motocicli PRE EURO** non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso** nelle giornate di domenica **1° novembre** e nei giorni festivi di martedì **8 dicembre**, **oltre al periodo dal giovedì 24 dicembre al mercoledì 6 gennaio**;

Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al presente punto 1) esclusivamente i veicoli individuati dal PAIR 2020 ovvero:

- autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti a sedere e con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti a sedere (inclusi ciclomotori e motoveicoli);
- autoveicoli elettrici e ibridi;
- ciclomotori e motocicli elettrici;
- autoveicoli a GPL e a metano;
- autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale così come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada (vedi **Allegato 2** al presente provvedimento);
- altri veicoli ad uso speciale così come individuati nell'Allegato 4 alla Relazione generale del PAIR 2020 approvato (vedi **Allegato 3** al presente provvedimento);

- 2) nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** comprese nel periodo **dal 11/01/2021 al 31/03/2021**, nella **fascia oraria 8.30 – 18.30**, il **divieto di circolazione** nelle aree urbane del territorio dell'abitato di Fiorano, come da planimetria allegata, dei seguenti veicoli a motore:
- veicoli alimentati a **BENZINA PRE EURO, EURO 1 e EURO 2**, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
 - veicoli alimentati a **GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO e EURO 1**, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
 - veicoli **DIESEL PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4** non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
 - ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1** non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

- 3) **Dal 15.10.2020 al 31.03.2021, su tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di riscaldamento multi combustibile è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro):**

- nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- nei generatori di calore di cui all'art.1 comma 3 del D.M. n.186/2017 con certificazione ambientale inferiore a 3 stelle, così come definita nell'Allegato 1 del citato D.M.

Il presente divieto si applica esclusivamente ai generatori di calore a biomassa utilizzati per il riscaldamento ad uso civile.

Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (quindi certificati 3 stelle) è fatto comunque **obbligo di utilizzare pellet certificato conforme alla Classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2:2014.

- 4) l'adozione delle seguenti **misure emergenziali** nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nelle giornate di lunedì e giovedì, individuate come giorni di controllo, dovesse evidenziare, nell'ambito territoriale della

Provincia di Modena, **il superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei 3 (tre) giorni precedenti, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:**

- 4.1 **dal 01/10/2020 al 10/01/2021**, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, il divieto di circolazione nelle aree urbane del territorio dell'abitato di Fiorano, come da planimetria costituente l'allegato n. 1, dei seguenti veicoli:
- veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
 - veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e **EURO 4** non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
 - ciclomotori e motocicli PRE EURO non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.
- 4.2 **dal 11/01/2021 al 31/03/2021**, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, il divieto di circolazione nelle aree urbane del territorio dell'abitato di Fiorano, come da planimetria costituente l'allegato n. 1, dei seguenti veicoli:
- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 e EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
 - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
 - veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 e **EURO 5** non conformi alla direttiva 715/2007*692/2008 CE e successive;
 - ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.
- 4.3 **dal 01/10/2020 al 31/03/2021** in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare biomasse (legna, pellet, cippato, altro) nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di riscaldamento multi combustibile;
- 4.4 **dal 15/10/2020 al 31/03/2021** in tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:
- 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);
 - 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8) nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione, così come individuati all'art. 4 comma 5 del D.P.R. 74/2013;
- 4.5 sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma 4.4 ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7), edifici adibiti a piscine, saune, palestre e assimilabili, edifici con impianti termici a servizio di più unità immobiliari residenziali, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche;
- 4.6 **dal 01/10/2020 al 31/03/2021** in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe; sono escluse dalle limitazioni di cui al presente comma le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

- 5) Il divieto, a partire dal giorno **1/11/2020 e fino al 28/02/2021 di bruciatura all'aperto di biomasse** (sterpaglie, potature, scarti vegetali...) derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere.

Le disposizioni di cui ai p.ti 2, 3 e 5 sono sospese dal giorno 24.12.2020 e sino al 06.01.2021 compresi.

- 6) **Sono esclusi dal divieto** di circolazione di cui ai precedenti **punti 1, 2, 4.1 e 4.2** i seguenti veicoli:
- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
 - autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
 - autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi **allegato n. 2**);

Sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti **punti 1 e 4.1** gli autoveicoli alimentati a GPL/benzina o a gas metano/benzina.

RENDE NOTO CHE

- a) Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, e fermo restando i principi fissati in via generale dalla L. n. 689/81, **la violazione delle limitazioni alla circolazione** previste dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 comma 13bis del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo codice della Strada", ovvero:
- Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 168,00 a € 679,00;
 - Sanzione amministrativa accessoria nel caso di reiterazione della violazione nel biennio; sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
- b) **L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti p.ti 3, 4.3, 4.4, 4.6** della presente Ordinanza sindacale sarà punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/81.

AVVERTE

L'ordinanza diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:

- ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/92, limitatamente alle misure di limitazione alla circolazione.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

DISPONE INOLTRE CHE

La verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza è demandata agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada relativamente alle limitazioni alla circolazione stradale e al Corpo di Polizia Municipale, agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 Legge 689/81 per quanto riguarda le altre misure per quanto riguarda le restanti misure.

Il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso ogni altro strumento d'informazione ritenuto idoneo per garantire ampia e tempestiva divulgazione.

Fiorano Modenese , li 30/09/2020

Il Sindaco
TOSI FRANCESCO / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente